

**DIPENDENTI PUBBLICI** ■ Necessaria la doppia copertura per l'architetto interno all'amministrazione

# Progettista a rischio polizza

I problemi nascono dalla presenza di due responsabilità: aquiliana e di natura amministrativa

**M**issione impossibile: stipulare una polizza assicurativa se si lavora come progettisti all'interno di una pubblica amministrazione. In Italia è una vera corsa a ostacoli, visto che tra tutte le compagnie di assicurazione una sola offre questo tipo di prodotto. Si tratta dei Lloyd's di Londra tramite Aec Spa, broker loro corrispondente, venutisi a trovare, loro malgrado, in una posizione di monopolio.

A renderlo noto è il rapporto redatto dal Centro studi degli ingegneri sulla "Responsabilità e copertura assicurativa del progettista dipendente", che evidenzia come questo sia solo uno degli effetti di un problema più vasto, che affonda le sue radici in una situazione normativa alquanto complicata, iniziata con la legge sugli appalti pubblici, la Merloni, che prevede due coperture assicurative professionali obbligatorie, una per il progettista interno all'amministrazione e l'altra per quello esterno. Una legge che nelle sue finalità aveva anche quella di arginare la cattiva abitudine di gonfiare il valore degli appalti con continue varianti del progetto in cor-

so d'opera. A questa sono poi seguite il Regolamento appalti (Dpr 554/99) e gli schemi di polizze tipo approvati con il Dm 123/2004.

● **Doppia responsabilità.** Per comprendere meglio il problema, bisogna tener presente che nel dipendente pubblico incaricato dell'attività di progettazione si integrano sia la responsabilità civile aquiliana (articolo 2043 del Codice civile), che quella di natura amministrativa, propria dei dipendenti pubblici, per i danni arrecati all'amministrazione pubblica. Ed è proprio questa doppia natura civile e amministrativa della responsabilità del progettista interno a

creare problemi nel definire l'oggetto della polizza prevista dall'articolo 106 del Regolamento.

Il dettato normativo fa intendere infatti che la polizza in questione copre il dipendente progettista solo per la responsabilità amministrativa verso la Pa, e non per quella civile per i danni provocati a terzi. Il Dpr del '99 circonda poi la copertura assicurativa ai "maggiori costi" per la progettazione, cioè a

tutte quelle spese che la stazione appaltante non avrebbe dovuto sostenere se il progetto fosse stato corretto, e da cui sono quindi esclusi i rapporti tra terzi danneggiati e progettista dipendente.

● **Le coperture.** La tendenza delle compagnie assicurative è stata così quella di prevedere una copertura Rc (responsabilità civile) per l'intera attività del progettista, su cui inserire poi una polizza per la responsabilità relativa al singolo lavoro pubblico, anche se la prima non era richiesta dalla Merloni. Prassi astrattamente ammissibile per il professionista esterno, ma che si scontra invece, per quel che riguarda il dipendente interno, con il principio affermato dalla Corte dei conti che

sancisce il divieto del pagamento, da parte della «Pa» della polizza per i danni provocati dal dipendente alla «Pa» stessa.

Di fatto, quindi, il dipendente si trova costretto a pagare una polizza generale per la propria responsabilità amministrativa per poter usufruire della polizza sullo specifico progetto, richiesta per legge, e del rimborso della pubblica amministrazione circoscritto a quest'ultima garanzia. Difficoltà che certo non hanno

richiamato a frotte le compagnie assicurative, le quali hanno vissuto la legge come un'imposizione.

Mentre dal 2000-2001 tutte le compagnie italiane offrono coperture

assicurative ai progettisti esterni, gli unici a farlo per quelli interni, dal 2001, sono quindi i Lloyd's attraverso Aec Spa, con una polizza autonoma da quella generale per la copertura della responsabilità del dipendente pubblico, tramite convenzioni con l'Antel (Associazione nazionale tecnici enti locali) e l'Anpci, che rappresenta i piccoli comuni sotto i 5mila abitanti. In cinque anni sono state 1.500 le polizze stipulate dai Lloyd's tramite Aec.

Il massimale è pari al 10% del valore dell'opera fino a 25 milioni di euro. «Finora non abbiamo mai avuto richieste di risarcimento per i progettisti interni — spiega Fabrizio Callarà, presidente dell'Aec Spa — mentre per quelli esterni i sinistri sono stati dieci in sette anni. Di questi due sono pendenti, mentre per gli altri non è stato liquidato nulla, perché non è stato rilevato il maggior costo».

**ADELE LAPERTOSA**  
 architetto  
 www.lapertosa.it

**I DOCUMENTI DEL LUNEDÌ**  
 I testi della Merloni e delle altre norme  
[www.ilsola24ore.com/norme](http://www.ilsola24ore.com/norme)

## LE REGOLE

■ **Cosa è la polizza.** Un contratto che prevede una garanzia assicurativa per la responsabilità professionale dei danni provocati dagli errori del progettista, interno o esterno, alla Pubblica amministrazione.

■ **Da quale legge è prevista.** La legge Merloni 109/1994 (articolo 17 comma 3 e articolo 30 comma 5) prevede l'obbligo di una polizza per il progettista dipendente della Pubblica amministrazione e per il progettista esterno. Il Dpr 554/99 ha poi regolamentato e chiarito quanto disciplinato dalla Merloni, mentre il Dm 12 marzo 2004, n. 123 definisce gli schemi delle polizze conformemente a quanto richiesto dalla legge, stabilendo requisiti procedurali particolarmente stringenti (relativi alla notificazione dei sinistri e i termini di

scadenza della polizza), difficilmente conciliabili con la realtà operativa dei lavori pubblici. Manca lo schema-tipo per il progettista d'impresa.

■ **Cosa copre.** La polizza prevista dalla legge Merloni copre la responsabilità professionale per il progettista esterno e interno. Sono esclusi i rapporti tra gli assicurati e i terzi danneggiati, e sotto il profilo amministrativo, per quanto riguarda i progettisti esterni, sono assicurate le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che la pubblica amministrazione ha dovuto sostenere per le varianti. Per i progettisti interni vengono assicurati solo i maggiori costi per le varianti. L'articolo 106 del Regolamento appalti prevede per il dipendente il rimborso dei costi di polizza da lui anticipati.